



COMUNE DI TERRE DEL RENO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MERCATI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO NR. 62 DEL 05.11.2019

- Art. 1 OGGETTO E CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI**
- Art. 2 INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI**
- Art. 3 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO**
- Art. 4 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO**
- Art. 5 SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)**
- Art. 6 SCAMBI DI POSTEGGI**
- Art. 7 AMPLIMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO**
- Art. 8 SUBINGRESSO**
- Art. 9 RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**
- Art. 10 TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DALLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO**
- Art. 11 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI**
- Art. 12 RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI**
- Art. 13 ASSENZE**
- Art. 14 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**
- Art. 15 COMMERCIO ITINERANTE E CIRCOLAZIONE STRADALE**
- Art. 16 SISTEMA DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**
- Art. 17 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA**
- Art. 18 NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA**
- Art. 19 SANZIONI**
- Art. 20 DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO**

OGGETTO E CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche.
2. L'esercizio dell'attività nell'ambito del mercato è disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 N. 12, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 N. 1368, dalla Legge della Regione Emilia Romagna 10 febbraio 2011 n. 1 (disciplinante la regolarità contributiva degli operatori del commercio sulle aree pubbliche), dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. I mercati sono così classificati:
 - a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - _ per settori merceologici (alimentare e non alimentare);
 - _ per specializzazioni merceologiche (ovvero le segmentazioni merceologiche interne ai settori);
 - _ per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;

La Giunta Comunale, sentite le Associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e altre analoghe Associazioni legalmente costituite, può istituire mercati sperimentali fissando anche:

- La tipologia (ordinario o a merceologia esclusiva ed eventuali limitazioni riferiti a settori merceologici)
- La frequenza e numero di edizioni previste
- Il numero massimo di posteggi
- Le opportune forme di pubblicità
- Le modalità e i termini per la partecipazione
- L'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o di tipo b) e i criteri di assegnazione nel caso in cui il numero di richiedenti sia superiore al numero di posteggi.

Al termine della sperimentazione la Giunta, previa valutazione degli esiti per quanto riguarda il gradimento ed il livello di valorizzazione o di riqualificazione dell'area prodotta dal mercato, decide se chiudere il mercato sperimentale, se prorogare la sperimentazione per un ulteriore periodo o se proporre l'istituzione del mercato al Consiglio Comunale.

ART. 2 INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI

Mercato di Sant'Agostino

Svolgimento: annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: venerdì

Aree interessate al Mercato: Terre del Reno, località Sant'Agostino, Piazza Pertini/Piazza Marconi

Tipologia : ordinario alimentare/ non alimentare

N. totale dei posteggi: 20, per una superficie totale dell'area di mq.1850

Posteggi riservati ai produttori agricoli (L.59/63): n. 1

Mercato di Mirabello

Svolgimento: annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: mercoledì

Aree interessate al Mercato: Piazza O. Matteuzzi

Tipologia (ordinario): alimentare/ non alimentare

N. totale dei posteggi: 17, per una superficie totale dell'area di mq. 1550

Posteggi riservati ai produttori agricoli (L.59/63): n. 1

Mercato di San Carlo

Svolgimento: annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: Domenica

Aree interessate al Mercato: Via A. Gramsci

Tipologia (ordinario): alimentare/ non alimentare

N. totale dei posteggi: 32, per una superficie totale dell'area di mq. 2952

Posteggi riservati ai produttori agricoli (L.59/63): n. 2

ART. 3

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Entro il 30/11 di ogni anno verrà data comunicazione alle Associazioni di categoria delle eventuali concomitanze tra festività e date di svolgimento dei mercati non previste al successivo comma 2.

Le Associazioni dovranno comunicare, entro i successivi 30 giorni sullo svolgimento o meno dei detti mercati.

2. Di norma, non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1° gennaio, 25 e 26 dicembre, nella domenica di Pasqua e il 15 agosto.

3. Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art. 28, co.12 D.Lgs.114/98).

4. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:

a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale, b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio

c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio

d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, previo consenso degli addetti alla vigilanza, e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori di mercato

e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per poter accedere alle operazioni di cui al successivo art. 11.

5. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari (art. 6 L.R. 12/99); il Servizio competente, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. AUTORIZZAZIONE

1.1. L'autorizzazione pluriennale per esercitare il commercio su area pubblica in mercati, con utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Dirigente del Settore competente contestualmente al rilascio della concessione del posteggio.

1.2. Ogni autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio, per ogni singolo giorno. Non è possibile detenere in concessione, sullo stesso mercato, più di due posteggi.

1.3 Le presenze maturate in un mercato che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.

2. CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

2.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione e della concessione per operare su area pubblica in un mercato, il Comune deve far pervenire alla Giunta regionale, dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio di ogni anno, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare, con l'indicazione delle relative merceologie.

2.2. La Regione provvederà alla pubblicazione sul B.U.R. dei dati inviati dal Comune. In caso di discordanza, fanno fede i dati esposti nell'albo pretorio del Comune.

2.3 L'elenco dei posteggi liberi deve essere pubblicato all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di

carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio, In caso di discordanza, fanno fede i dati contenuti nel bando comunale.

2.4. La domanda per la concessione dei posteggi può riferirsi a posteggi posti in mercati diversi dello stesso Comune, deve essere inviata telematicamente e firmata digitalmente, e comunque secondo le modalità previste dal bando. Il suddetto bando potrà essere inviato per conoscenza alle Associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.

2.5. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
- b) in caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa debitamente documentata.

2.6. Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma precedente, l'anzianità di mercato e quella di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in senso storico.

2.7. Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

2.8. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili e alle stesse non è dato ulteriore seguito.

Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente:

- a) Verifica il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente compresa la verifica telematica della regolarità contributiva
- b) Redige la graduatoria, applicando i criteri di cui alle norme statali e regionali, la pubblica all'albo pretorio e sul sito Internet dell'Ente. Avverso la graduatoria gli interessati possono proporre opposizione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, presentando memorie e osservazioni scritte che vengono esaminate e valutate ai fini di provvedere alle eventuali rettifiche;
- c) Corregge la graduatoria con le eventuali suddette rettifiche e la pubblica all'albo pretorio e sul sito Internet dell'Ente
- d) Provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio in base alla graduatoria di cui ai precedenti punti

2.9 La concessione di posteggio ha durata decennale ed è rinnovabile;

2.10 La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente ed al rispetto del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART.5

SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

(punto 2, lett. a), Deliberazione Regionale n. 1368/99)

Per miglioria si intende la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato ubicato nello stesso mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale.

1. Il Comune prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, co. 2.1., del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, informa gli operatori concessionari di posteggio del mercato della possibilità di ottenere lo spostamento in tali posteggi, indicando il termine entro cui presentare la domanda di miglioria;

2. esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate dai concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre di ciascun anno.

3. Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

4. Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato ovvero:

- a) maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei dante causa (*documentata*);
- b) maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa documentata.

5. al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico sanitario, i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

Limitatamente al mercato che si svolgerà nella nuova piazza di Sant'Agostino i posteggi contrassegnati in planimetria con i numeri 10, 11 e 12 non potranno essere assegnati al settore alimentare per mancanza dei servizi necessari, anche in caso di scambio, subingresso o spostamenti.

6. Lo spostamento del posteggio per miglioria comporta l'adeguamento della concessione di posteggio o della SCIA; la permanenza della titolarità della concessione resta immutata nella sua durata.

7. Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai produttori agricoli.

ART.6

SCAMBIO DI POSTEGGI

(punto 2, lett. h), Deliberazione Regionale n. 1368/99)

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato compatibilmente con le dimensioni dei posteggi.

2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.

3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART.7

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

(punto 2, lett. i), Deliberazione Regionale n. 1368/99)

1. E' consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente. Il posteggio risultante non potrà comunque superare la superficie totale di 80 metri quadrati. Dovrà essere garantita la conservazione degli spazi operativi.

2. E' garantita la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio di cui al comma 1, sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

3. Con il rilascio della nuova concessione, vengono ritirate le precedenti.

4. Nel caso di cui al presente articolo, si dovranno equipare le scadenze delle singole concessioni.

5. E' facoltà dell'operatore mantenere distinte le aree di posteggio ed i relativi titoli autorizzatori.

ART.8

SUBINGRESSO

(art. 4 Legge Regionale n. 12/99)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte è subordinato all'invio telematico di apposita SCIA firmata digitalmente e comporta:

a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio,

b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione.

2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività subito dopo aver presentato la SCIA di subingresso nell'autorizzazione e nell'eventuale concessione di posteggio; il subingresso non comporta variazione della durata della concessione di posteggio;

3. l'ufficio comunale competente effettua le verifiche previste dalla vigente normativa;

4. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del "de cuius" per sei mesi dalla data di apertura della successione (*circolare MICA n. 3467 del 28.05.1999*).

5. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve presentare la pratica di subingresso a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi anche prima del conseguimento dei requisiti professionali.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.

7. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario (in entrambi i casi tramite l'invio telematico di apposita scia).

ART.9

RINUNCIA, SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

(art. 5 Legge Regionale n. 12/99)

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;

b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune, di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato;

c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, a diciotto assenze per ciascun anno solare nei mercati annuali (ovvero, in caso di mercati di più breve durata, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato), fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare;

d) si trovi nelle condizioni previste dalla Legge Regionale 10 febbraio 2011 n. 1 "Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche", secondo le modalità indicate all'art. 6 della medesima Legge;

2. Nei casi indicati al comma 1, lettere a) b) c), contestualmente alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio, viene pronunciata la decadenza della concessione dell'area sulla quale veniva esercitata l'attività autorizzata; nell'ipotesi di cui al comma 1 lettera d) viene contestualmente revocata la concessione di posteggio;

3. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area indicata dal Comune.

4. La concessione di posteggio decade automaticamente in caso di rinuncia/cessazione dell'attività da parte del titolare. In questo caso, se non risulta nessun subingresso, verrà ricalcolato l'importo del canone di occupazione suolo pubblico per il periodo di utilizzo effettivo del posteggio, nel caso i termini per l'incasso non siano ancora scaduti, o eventualmente, nel caso si sia già provveduto al pagamento, si procederà con eventuale rimborso della quota eccedente il periodo di effettivo utilizzo, debitamente documentato dalla comunicazione di cessazione dell'attività.

ART. 10

TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

(punto 7 lett. a) Deliberazione Regionale n. 1368/99)

1. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Presso il competente Servizio comunale è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;

b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione.

c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base ai seguenti criteri di priorità:

maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione originaria del posteggio, tenendo conto anche dei danti causa

□ in subordine, a parità di anzianità, maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, documentata con le modalità dell'autocertificazione.

3. Il Comune qualora si avvalga della facoltà di riservare al massimo il 2% dei posteggi a merceologie specifiche, provvederà a stilare una apposita graduatoria nei modi previsti al comma 2.

ART.11

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTI NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

(art. 28, co, 11, D.Lgs. n. 114/98 – punto 6 Deliberazione Regionale n. 1368/99)

1. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della L.R.n.12/99 .
2. I posteggi liberi in quanto non assegnati o non occupati dai rispettivi concessionari, vengono assegnati, giornalmente, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche presenti entro l'orario di cui al comma 3 dell'art.3 del presente Regolamento con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
3. L'assegnazione sarà fatta secondo l'apposita graduatoria degli spuntisti. Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, da esibirsi in originale, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività *(art. 27 co. 1 lett. f) D.Lgs 114/98)*.
4. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o al dante causa documentata.
5. In caso di ulteriore parità si seguono i criteri del sorteggio.
6. Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 sono depositate presso il Comando della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza
7. I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
8. Le assegnazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono nel rispetto dei i vincoli igienico sanitari, con le dimensioni delle attrezzature degli operatori e con la possibilità di transito all'interno del mercato.
9. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e adeguato alle dimensioni del suo automarket/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione, non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
10. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
11. Nell'ambito del mercato:
 - _ l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
 - _ il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
 - _ il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni:
 - a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare,
 - b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.
12. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale che ne aggiorna le relative graduatorie.
13. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione pluriennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
14. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate.
15. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.

ART. 12

RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

(punto 7, lett. b) Deliberazione Regionale n. 1368/99)

1. In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento, non temporaneo, parziale o totale dei posteggi, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità per la riassegnazione degli stessi. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato. Si ha la ristrutturazione totale qualora il numero dei posteggi interessati allo spostamento sia maggiore al 50% del totale dei posteggi

2. In caso di forza maggiore, per le manifestazioni promosse dall'Amministrazione o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte (ovvero singoli posteggi), può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il dirigente del settore, sentita la polizia municipale, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento.

3. I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di mercato e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

4. In tutti i casi previsti dai precedenti commi, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario, i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

5. In casi contingibili e urgenti è sempre fatta salva la possibilità che gli operatori di Polizia Municipale provvedano, anche verbalmente, in coordinamento con l'ufficio Suap, a disporre lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi.

Non costituisce ristrutturazione del mercato la ricollocazione di un numero limitato di posteggi comunque non superiore al 20% del numero totale di posteggi, resasi necessaria per motivi di pubblico interesse e per garantire la sicurezza del mercato.

ART. 13 ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'ordinanza del Sindaco, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.

2. L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art. 10 qualora:

a) Venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni,

b) In caso di gravi intemperie che provochi l'inattività di oltre la metà degli operatori di mercato,

c) Si verifichi la mancata partecipazione a Mercati straordinari o che costituiscano recupero di giornate di mercato non effettuate,

3. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante ma saranno calcolate separatamente in ragione di 1/3 delle presenze possibili.

4. Le assenze ingiustificate non dovranno essere superiori a **18** nel corso dell'anno solare.

ART. 14 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI (art. 2, co. 4 e art. 6, co. 8 Legge Regionale n. 12/99)

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti, comporta il rilascio di una concessione pluriennale che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:

a) Permanente se è riferita all'intero anno solare, b) Stagionale se relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di tre mesi.

2. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato.

3. L'assegnazione del posteggio (sia permanente che stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate sul mercato, sempre che rilevate o documentabili dall'interessato e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 59/63 o dall'art. 19 L. 241/90 comprovata con autocertificazione.

4. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge. Su richiesta degli organi di vigilanza dovranno esibire tale titolo o presentare autocertificazione sostitutiva.

5. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, debbono vendere prevalentemente prodotti di propria produzione.

6. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

7. la concessione di posteggio è revocata:

- quando il titolare non risulti più essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 C.C.

- qualora il titolare effettui attività di vendita ai sensi del D.Lgs. 114/98, cioè quando l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società (art. 4 c.8 D.Lgs. 228/2001)

- qualora non utilizzi il posteggio assegnato nei periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze motivate e giustificate (in caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della stagionalità indicata nella concessione stessa cioè con un coefficiente di 0,34 giornate per ogni settimana)

8. Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche ed alla normativa specifica di settore.

ART. 15

COMMERCIO ITINERANTE E CIRCOLAZIONE STRADALE

1. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata:

- a) In qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
- b) Con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.

2. Il commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato:

- a) nelle aree pubbliche interdette alla circolazione stradale, nonché in qualsiasi area che non consenta la sosta in condizioni di sicurezza del veicolo utilizzato dal commerciante e degli eventuali clienti
- b) nelle aree di pertinenza dei distributori stradali di carburanti.

ART. 16

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purché nello spazio del posteggio, se concesso.

3. Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio, dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio, se possibile, oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.

4. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART. 17

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa/SCIA ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le vendite inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
7. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2,5. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
8. Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.
9. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
10. Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi.
11. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi sorpresa.
12. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
13. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello.
14. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
15. Durante lo svolgimento del mercato il commerciante è tenuto a mantenere un comportamento idoneo alla attività posta in essere e ad evitare manifestazioni di inciviltà nei confronti degli addetti alla vigilanza, della clientela o di altri commercianti. Tali comportamenti determineranno la sospensione dell'attività da una a quattro giornate di mercato.
16. Durante l'orario di vendita è vietato occupare le corsie di transito con veicoli, merci o attrezzature.

ART. 18
NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA
(art. 28, co. 8 D.Lgs. n. 114/98)

1. Ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 14738 del 13/11/2013 gli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a registrazione presso l'A.U.S.L. territorialmente competente e, qualora previsto in relazione all'attività esercitata, devono essere in possesso dell'attestato di formazione previsto dalla L.R. 11/2003 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 342/2004.
2. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità Sanitaria, in particolare sono soggette al rispetto dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 3/4/2002 e della Delibera della Giunta Regionale n. 1489/2004.
3. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
4. L'operatore dovrà detenere sul posteggio (sia del settore merceologico alimentare sia del settore merceologico non alimentare) un estintore a polvere di almeno Kg. 3 o, in alternativa, due estintori per complessivi Kg. 3 almeno, omologati e regolarmente revisionati.

ART. 19
SANZIONI

(art. 29, co. 3, D.Lgs. n. 114/98)

1. Il commercio su aree pubbliche senza autorizzazione/Scia è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 c. 1 D.Lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Il mancato pagamento di tributi e canoni locali, entro 90 giorni dalla scadenza di ogni singola rata prevista dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art. 6 c.7 della L.R.12/99 (ConSORZI fra operatori) o altri soggetti esterni ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, oltre alle previste sanzioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.
3. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 c.2 del D.Lgs. 114/98 e cioè la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 a 3.098,00 Euro:
 - a) Cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio
 - b) Vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa
 - c) Non rispettare le misure di sicurezza di cui all'art. 18
4. Le seguenti violazioni commesse sia da commercianti su aree pubbliche che dagli imprenditori agricoli, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 euro:
 - a) La mancata esibizione della comunicazione e, in caso di assegnazione di posteggio permanente o stagionale, della concessione
 - b) Esercitare la vendita itinerante nell'area mercatale
 - c) Non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico
 - d) Collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato
 - e) Sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato
 - f) Non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento
 - g) Non esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza l'autorizzazione amministrativa o la SCIA di subingresso, corredata dalla ricevuta di presentazione telematica e completa dei dati indicati dall'art. 5, c.1, della L.R. 12/99 e successive modificazioni
 - h) Non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto
 - i) Non rispettare la misura della sporgenza delle tende di protezione dei banchi e/o delle attrezzature
5. Le seguenti violazioni sono punite ai sensi dell'art. 17 c.3 del TULPS (D.R. 773/31) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154,00 a euro 1.032,00:
 - a) Vendere cose antiche o usate non di modico valore e non di valore esiguo senza aver tenuto l'apposito "registro delle operazioni" secondo le modalità previste dall'art. 128 del TULPS
6. La vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere senza la licenza prevista dall'art. 37 del TULPS (R.D. 773/1931) è soggetta alla sanzione dell'art. 17 del TULPS (R.D. 773/1931) che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206,00; si procede al sequestro penale della merce.
7. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 150,00 euro.
8. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni; in caso di ricorsi o contestazioni il settore di competenza è l'ufficio Sportello Unico Attività Produttive.

ART. 20

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO

(art. 6, co. 7, Legge Regionale n. 12/99)

1. Ai Consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino almeno il 51% degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di un mercato o ad altri soggetti esterni, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato, sulla base di un apposito schema di convenzione che, nel caso, sarà oggetto di approvazione da parte del Comune con successivo e separato provvedimento.